

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2101 del 21/04/2026
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MODENA, via VILLAVARA n. 15B, richiesta dalla ditta METALSIDER2 SPA per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi metallici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DEI RIFIUTI. Rif. SUAP n. 222692/2025/187 Prat. Sinadoc n. 20953/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2251 del 21/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventuno APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MODENA, via VILLAVARA n. 15B, richiesta dalla ditta METALSIDER2 SPA per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi metallici, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DEI RIFIUTI.

Rif. SUAP n. 222692/2025/187

Prat. Sinadoc n. 20953/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Modena in data 20/06/2025 (protocollo SUAP n. 236606 del 23/06/2025) e acquisita da ARPAE con prot. n. 113625 del 24/06/2025 dalla ditta **METALSIDER2 SPA** (P.IVA. 02077140354), con sede legale in v. Villavara n. 15B, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di recupero rifiuti non pericolosi metallici svolta presso lo stabilimento ubicato in **via VILLAVARA n. 15B** Comune di **MODENA** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006; (rilascio).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

AUA - pagina 1 di 6

interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";

- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- DM 05/02/1998 e smi, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]", che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti.
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Quarta ed in particolare:
 - il comma 4 dell'art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;
 - l'art.214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate";
 - gli artt. 215 e 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - l'art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata;
- D.Lgs. n.151/2005 e n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative", sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l'anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Norme per la produzione di End of Waste (EoW) e/o Materie Prime Secondarie (MPS)
 - DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi.
 - DM 22/2013, "Combustibile Solido Secondario-CSS".
 - DM 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto".
 - DM 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona".
 - DM 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso".
 - DM 188/2020 "Carta e cartone".
 - DM 127/2024 "Costruzione e Demolizione"
 - Regolamento europeo n.333/2011 "Rottami metallici".
 - Regolamento europeo n.1179/2012 "Rottami vetrosi".
 - Regolamento europeo n.715/2013 "Rottami di rame".

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 123591 del 09/07/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 139441 del 01/08/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 143641 del 07/08/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, Azienda USL;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 157374 del 05/09/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 185513 del 20/10/2025, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, protocollo n. 334683 del 26/08/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 152948 del 28/08/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 151407 del 26/08/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 71437 del 28/08/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 153322 del 28/08/2025;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena al Comune di Modena, protocollo n. 183789 del 16/10/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Modena con protocollo n. 410908 del 16/10/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 184046 del 17/10/2025, in cui è evidenziato che:

Presa visione della documentazione presentata e rilevato che:

- *l'AUA in oggetto è relativa a modifiche in riduzione sulle matrici ambientali in quanto la ditta intende dismettere parte delle lavorazioni che la collocano in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale nello stabilimento via Villavara 15/B;*
- *le sorgenti di rumore saranno attive nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00;*
- *la Classificazione Acustica del Comune di Modena approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/04/2023 classifica l'area in "Classe V - Aree prevalentemente industriali";*
- *non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti per presunto inquinamento acustico a carico della ditta nel sito in parola.*

Vista la richiesta pervenuta a questo Settore da parte di Arpae - SAC Modena, assunta agli atti con prot. 310591 del 07/08/2025, di inviare parere di competenza ai fini del rilascio del titolo ambientale "Impatto Acustico" nell'ambito della domanda AUA in oggetto.

Visto il parere prot. 183789 del 16/10/2025, acquisito al prot. 410520 del 16/10/2025, espresso da Arpae Area Prevenzione Ambientale Centro - Modena relativamente ai contenuti della documentazione di impatto acustico allegata all'istanza rif. 222692/2025/187, col quale si è evidenziata la compatibilità acustica dell'insediamento produttivo in parola con il contesto territoriale circostante.

Considerato che l'art. 8 della L. 447/1995 prevede il rilascio del nulla osta acustico nel caso in cui la documentazione tecnica preveda il superamento dei limiti di legge e, conseguentemente, l'adozione dei più opportuni interventi di risanamento per garantire il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 della L. 447/1995, il Comune di Modena ritiene che l'attività sia compatibile dal punto di vista acustico e comunica che non è necessario il rilascio del titolo abilitativo nulla osta acustico.

- relazione tecnica relativa agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali resa al Comune di Modena e contributo istruttorio relativo agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, contenenti sostanze pericolose, espressi da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 187010 del 22/10/2025;
- parere favorevole in merito agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, espresso dal Comune di Modena con protocollo n. 427633 del 28/10/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 191280 del 28/10/2025;

DATO ATTO che la ditta nella istanza comunica che:

- svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi (R13-R4) ai sensi dell'art. 216 e ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi e attività di produzione di zinco secondario per effetto del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2020-3031 del 30/06/2020 e smi nel sito localizzato in Via Villavara n. 15/A-15/B nel Comune di Modena;
- l'attività oggetto di AIA rientra al punto 2.5.b dell'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi: Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
- l'attività di produzione di zinco secondario, l'attività di recupero ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e parte dell'attività di recupero svolta ai sensi dell'art. 216 sono oggetto di delocalizzazione presso lo stabilimento di Via Olanda n.105 Modena per il quale è in corso la procedura per l'ottenimento della modifica sostanziale di AIA;
- presso il sito di Via Villavara oggetto della presente istanza di AUA rimane solo la parte dell'attività che funge da "polmone" in supporto all'attività svolta in Via Olanda: in particolare è mantenuta l'attività di triturazione dei rottami (EER 170404) da svolgere in caso di emergenza, ad esempio per manutenzione o rottura del trituratore dei rottami di Via Olanda, nonché lo stoccaggio di rifiuti riconducibili ai codici EER 110502, EER 110501 e EER 170404 per poter gestire periodi di maggiore disponibilità di questi materiali legati a condizioni economiche di mercato particolarmente favorevoli; questa attività di gestione rifiuti (R13- R4) continua ad essere svolta nell'area afferente al numero civico 15/B, nell'ambito dell'iscrizione n.MOD091 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06; l'attività comprende anche il deposito di MPS provenienti da terzi, senza effettuare alcuna lavorazione;
- venendo meno l'attività di fusione, per l'impianto di Via Villavara si configura quindi uno stato di progetto in riduzione, con il passaggio dall'attuale attività soggetta ad AIA svolta nell'area dei civici n. 15/A e 15/B, alla futura attività soggetta ad AUA effettuata solo al civico 15/B per la sola attività di recupero R13-R4 di rifiuti metallici svolta ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e smi.;

DATO ATTO inoltre che con prot. n. 67314 del 14/04/2026 Arpae ha accolto la modifica non sostanziale di AIA presentata dalla ditta inerente la ridefinizione dei confini dell'area oggetto di AIA, limitandola alle sole superfici relative al civico n. 15/B, di proprietà di Metalsider2 Spa, a seguito dello sgombero e della restituzione alla proprietà (Nuova Eurozinco S.p.A.) dell'area relativa al civico n. 15/A;

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0093726_20251024), che attesta che a carico della ditta Metalsider2 Spa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del **12/12/2025** non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **METALSIDER2 SPA** (P.IVA 02077140354) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **MODENA via VILLAVARA n. 15B**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Modena
TUTELA DELLE ACQUE	A4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
GESTIONE DEI RIFIUTI	G - Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del Dlgs n.152/2006 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3	Arpae

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
 - Allegato A4 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia o reflue di dilavamento in acque superficiali";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato G "Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n. 152/2006";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del

SUAP;

5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente AIA dalla data di rilascio del provvedimento di revoca/archiviazione dell'AIA;
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. di STABILIRE che qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella Documentazione di Impatto Acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, e/o l'installazione di nuove sorgenti sonore che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
8. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. di RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 20953/25

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MODENA**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta METALSIDER2 S.p.A. presso la Via Villavara n. 15/B a Modena (MO) svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi metallici, ai sensi dell'art. 216 della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., comprendente lo stoccaggio, la selezione e la triturazione.

Le acque reflue derivanti dai servizi igienici, a disposizione del personale, vengono trattate mediante sistema idoneo per 10 A.E., consistente in degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore. Le acque così depurate vengono scaricate nel fosso di scolo lungo il confine nord del sito, nel punto di scarico S9 (il fosso confluisce nel Canale Fossa Monda presente a ovest dello stabilimento che a sua volta confluisce più a nord nel Canale Minutara), prima dell'unione con le acque meteoriche (pulite) provenienti dai pluviali e dai piazzali a ridosso del capannone.

Le acque reflue derivanti dai servizi igienici presso l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi metallici in oggetto, confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra, sono classificate come "acque reflue domestiche" ai sensi della D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 187010 del 22/10/25;
- espresso favorevolmente dal Comune di Modena, nel rispetto delle prescrizioni formulate da Arpae – Presidio Territoriale di Modena di cui al prot. n. 187010 del 22/10/25, acquisito dalla Scrivente con protocollo n. 191280 del 28/10/25;

In particolare, il Presidio Competente Arpae ha espresso il parere favorevole condizionato di cui si riporta, per la parte di interesse, nel seguito l'istruttoria.

Si rileva quanto segue:

- *la ditta è in procinto di trasferire l'attività di produzione di zinco secondario dalla fusione di rifiuti a base di zinco, ai sensi dell'AIA Det.Determina n. 3031 del 30/06/2020 e succ.mod., nella nuova sede ubicata a Modena in Via Olanda, e come sopra scritto, nella sede attuale intende continuare l'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 della Parte Quarta del D.Lgs n.152/06 e ss.mm come già avveniva in virtù dell'iscrizione MOD091 allegata all'AIA sopra menzionata. Il sito di Villavara fungerà da "polmone" in supporto all'attività svolta in Via Olanda;*

- nella planimetria "Fognature" aggiornata a Ottobre 2025 si rileva che, rispetto all'AIA vigente, si aggiungerà il nuovo scarico S9 che a sua volta raccoglierà le acque meteoriche del fabbricato presente e i reflui domestici dei servizi igienici. Lo scarico recapita in fosso irriguo che si immette a sua volta nel Fossa Monda;
- i reflui domestici originati dai servizi igienici, utilizzati da due dipendenti, verranno trattati in un sistema depurativo costituito da fossa biologica, degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico, prima del recapito in acque superficiali attraverso lo scarico S9 attraverso il medesimo scarico in acque superficiali.

Alla luce di quanto sopra scritto **si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'AUA in parola [con prescrizioni]**.

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta METALSIDER2 S.p.A., per l'impianto localizzato in Via Villavara n. 15/B, Comune di Modena (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali** (scarico S9), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "*Planimetria_scarichi_idrici_rev._ott._2025*" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) I manufatti quali fossa biologica, degrassatore, Imhoff e filtro percolatore anaerobico devono essere sottoposti a pulizia e manutenzione con periodicità almeno annuale, al fine di garantire nel tempo la maggiore resa depurativa del sistema.
- 2) La documentazione comprovante l'avvenuta pulizia e manutenzione dei manufatti sopra menzionati deve essere conservata dal titolare dell'azienda, a disposizione dell'autorità di controllo.
- 3) Il titolare dello scarico deve periodicamente verificare con cura che lo scarico stesso non dia luogo a fenomeni indesiderati quali maleodorazioni, schiume e/o quant'altro possa derivare da un malfunzionamento del sistema di depurazione e, nel caso, adottare ogni provvedimento necessario all'eliminazione delle cause ed al ripristino dell'efficienza del sistema.
- 4) Qualsiasi variazione delle caratteristiche quantitative dello scarico deve essere oggetto di nuova autorizzazione.

Elenco Documenti di Riferimento: Planimetria_scarichi_idrici_rev._ott._2025 - rif. prot. Arpae n. 185513 del 20/10/25

Pratica Sinadoc n. 20953/25

ALLEGATO A4

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia
in acque superficiali**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta METALSIDER2 S.p.A. presso la Via Villavara n. 15/B a Modena (MO) svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi metallici, ai sensi dell'art. 216 della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., comprendente lo stoccaggio, la selezione e la triturazione.

Le acque reflue derivanti dal dilavamento dalle aree adibite a stoccaggio (in cumuli) e lavorazione dei rifiuti (metallici non pericolosi) del piazzale est (ampliamento della pavimentazione impermeabile) sono raccolte in vasca di accumulo di volume pari a 43,5 mc; da questa, tramite pompa di sollevamento, le acque sono inviate all'impianto di trattamento chimico-fisico dove, tramite l'impiego di alluminio solfato, soda e polielettrolita, si ha la precipitazione del fango all'interno del decantatore:

- l'acqua chiarificata stramazza per troppo pieno nel serbatoio di accumulo delle acque da filtrare; successivamente subisce la filtrazione tramite filtro a quarzo (per rimozione solidi sospesi) e filtro a carbone (per rimozione tensioattivi ed idrocarburi) e una volta depurata viene recapitata nel fosso di scolo lungo il confine nord del sito, nel punto di scarico S8 (il fosso confluisce nel Canale Fossa Monda presente a ovest dello stabilimento che a sua volta confluisce più a nord nel Canale Minutara);
- il fango in uscita dal decantatore viene invece accumulato nei sacchi filtranti e il filtrato torna alla vasca di accumulo.

Le acque di dilavamento, in caso di eventi piovosi, presso le aree adibite a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti metallici non pericolosi del piazzale est, presso l'attività di recupero rifiuti in oggetto, sono classificate come "acque di prima pioggia" ai sensi del D.Lgs. 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il contributo istruttorio acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle acque di prima pioggia in acque superficiali:

- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 187010 del 22/10/25, di cui si riporta, per la parte di interesse, nel seguito l'istruttoria.

Si rileva quanto segue:

- *la ditta è in procinto di trasferire l'attività di produzione di zinco secondario dalla fusione di rifiuti a base di zinco, ai sensi dell'AIA Det.Determina n. 3031 del 30/06/2020 e succ.mod., nella nuova sede*

ubicata a Modena in Via Olanda, e come sopra scritto, nella sede attuale intende continuare l'attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 della Parte Quarta del D.Lgs n.152/06 e ss.mm come già avveniva in virtù dell'iscrizione MOD091 allegata all'AIA sopra menzionata. Il sito di Villavara fungerà da "polmone" in supporto all'attività svolta in Via Olanda;

- i rifiuti che la ditta intende gestire nell'area cortiliva esterna saranno costituiti da: EER 170404 rottame di zinco, sul quale la ditta effettuerà, oltre allo messa in riserva, anche la triturazione ogniqualvolta si verificano rotture o manutenzioni al medesimo impianto collocato in Via Olanda; EER 110501 Zinco solido (mattes di zinco), stoccate in parte anche all'interno del capannone; End of Waste costituite principalmente da mattes e rottame di zinco che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs n.152/06 e ss.mm., provenienti da aziende terze. Il rifiuto EER 110502 (ceneri di zinco) verrà invece stoccato all'interno del capannone in appositi contenitori. In tale area saranno collocati anche i cassoni contenenti rifiuti prodotti dall'attività, in regime di deposito temporaneo costituiti da EER 150103, 170405 o 191202, 170402 o 191203 e 150102;
- l'area in questione, recintata, ha un'estensione di 12.439 mq, di cui 4.826 mq pavimentati in asfalto, saranno dedicati allo stoccaggio rifiuti, in parte in calcestruzzo, mentre la rimanente superficie sarà in ghiaia e destinata a verde. Il trituratore e l'area antistante il depuratore delle acque di prima pioggia risultano essere pavimentate in calcestruzzo;
- nella planimetria "Aree di stoccaggio identificazione impianti ed emissioni " aggiornata ad Ottobre 2025 sono riportate le modalità di stoccaggio dei rifiuti che la ditta intende adottare, dalla quale si rileva che i rifiuti nell'area esterna saranno stoccati in cumuli, come avveniva nella situazione lavorativa precedente;
- nella planimetria "Fognature" aggiornata a Ottobre 2025 si rileva che, rispetto all'AIA vigente, l'unico punto di scarico esistente che rimarrà è S8 originato dalle acque di prima e seconda pioggia ricadenti sul piazzale di stoccaggio rifiuti e materie prime. Lo scarico recapita in fosso irriguo che si immette a sua volta nel Fossa Monda. Le acque di prima pioggia sono raccolte in una vasca di prima pioggia, avente capacità pari a 43,5 mc. Come in precedenza, tali acque saranno sottoposte a trattamento chimico fisico nell'impianto esistente, prima del recapito in acque superficiali; le acque di seconda pioggia vengono recapitate direttamente nel corpo idrico citato al punto precedente.

Alla luce di quanto sopra scritto **si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'AUA in parola [con prescrizioni]**.

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta METALSIDER2 S.p.A., per l'impianto localizzato in Via Villavara n. 15/B, Comune di Modena (MO), è **autorizzato a scaricare le acque di prima pioggia in acque superficiali** (scarico S8), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "*Planimetria_scarichi_idrici_rev._ott._2025*" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1 Durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento devono essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca di accumulo deve essere completamente svuotata, trattando le acque, raccolte in essa, nei manufatti depurativi.

Rispetto dei limiti

- 2 Le acque di prima pioggia in uscita dall'impianto di depurazione di tipo chimico-fisico recapitanti in acque superficiali, classificate industriali e contenenti le sostanze pericolose citate nella tab.5 dell'Allegato n.5 Parte Terza del D.lgs. n.152/06 e ss.mm., devono rispettare i limiti della tab.3 del medesimo allegato n.5 sopra menzionato, per acque superficiali.

- 3 Ai sensi dell'art.101, comma 5 del D.lgs.152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.
- 4 Ai sensi dell'art.101, comma 5 del Dlgs.152/2006, lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia deve essere separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Metodi di campionamento ed analisi previsti

- 5 Relativamente alle acque di cui al punto 2, queste devono essere sottoposte a due autocontrolli annuali, sia in ingresso che in uscita dall'impianto di depurazione chimico-fisico, ricercando i seguenti parametri: *pH, SST, BOD, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Zinco, Idrocarburi Totali, Nichel, Piombo.*
- 6 Come previsto all'Allegato 5 della Parte Terza del D.lgs.152/2006, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 7 Le acque di seconda pioggia devono essere sottoposte ad autocontrollo annuale, ricercando i parametri riportati al punto 5.
- 8 Per tutta la durata dell'autorizzazione AUA, la ditta ogni 4 anni deve presentare, all'Arpae SAC di Modena e al Presidio Territoriale di Modena, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo dei reflui industriali costituiti dalle acque di prima pioggia e delle acque di seconda pioggia; in tale comunicazione devono essere inoltre riportati i volumi delle acque in ingresso ed in uscita dal depuratore chimico-fisico, la tipologia, i quantitativi di reagenti utilizzati per il trattamento depurativo e la quantità di fanghi avviati al recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
- 9 Le *End of Waste* che l'azienda intende stoccare all'esterno in prossimità del fabbricato su pavimentazione in calcestruzzo riportate nella planimetria "Aree di stoccaggio identificazione impianti ed emissioni - aggiornamento Ottobre 2025" devono essere spostate all'interno del fabbricato o in alternativa nell'area esterna servita dalla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
- 10 Non devono essere effettuati depositi di materiali/rifiuti su pavimentazioni permeabili che possano dar luogo a contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti

- 11 La pulizia dei pozzetti e dei sistemi di depurazione deve essere effettuata periodicamente a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto a cura del titolare dello scarico, a disposizione degli incaricati al controllo.
- 12 La ditta deve dotarsi di apposito registro delle manutenzioni sul quale deve riportare tutti gli interventi effettuati all'impianto di depurazione chimico - fisico.
- 13 Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti.
- 14 I contatori volumetrici in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione devono essere mantenuti attivi e funzionanti.
- 15 Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con il gestore del canale, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione del punto di scarico.

Prescrizioni in caso di imprevisti tecnici

- 16 È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae e al Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Accessibilità nei punti di prelievo

- 17 Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione idoneo al prelievo di campioni, posto a valle dell'impianto di trattamento:
- deve essere identificato in modo univoco e adeguatamente segnalato;
 - deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
 - deve avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

Elenco Documenti di Riferimento: Planimetria_scarichi_idrici_rev._ott._2025 - rif. prot. Arpae n. 185513 del 20/10/25

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **METALSIDER2 SPA**, presso lo stabilimento sito in **via VILLAVARA n. 15B a MODENA**, svolge l'attività di recupero rifiuti non pericolosi metallici.

La domanda è relativa al passaggio da AIA ad AUA per le attività rimaste nel sito in oggetto (stoccaggio, selezione e triturazione di rifiuti non pericolosi), dopo lo spostamento di maggior parte dell'attività presso un'altra sede.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione del nuovo punto di emissione: **E1**

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 01/08/2025 e le integrazioni pervenute il 20/10/2025,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, protocollo n. 334683 del 26/08/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 152948 del 28/08/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 151407 del 26/08/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in cui è evidenziato che:
 - Il generatore oggetto di autorizzazione è alimentato a gasolio ed entrerà in funzione unicamente in caso di bisogno, in quanto a servizio del tritratore che viene mantenuto all'interno di questo sito con la funzione di "polmone" in supporto a quello di Via Olanda (attivato in caso di emergenza: rottura o manutenzione del tritratore principale). Il funzionamento è, quindi, previsto per un max di 500 h/anno (fino ad un max di 8 h/giorno in funzionamento non continuativo). Tale valore di utilizzo consente di beneficiare di deroghe per i limiti degli NOx, ma occorrerà predisporre un dispositivo conta-ore e registrare annualmente tale dato.
 - Il limite per gli SOx non sarebbe applicabile in quanto il gruppo elettrogeno è alimentato a gasolio.
 - I valori limite sono quelli già definiti nella precedente autorizzazione AIA (DET-AMB-2024-3107 del 30/05/2025)
 - L'Autocontrollo è derogato in base all' art 273 bis c.15 del D.Lgs. 152/06.
- parere igienico-sanitario, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 71437 del 28/08/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 153322 del 28/08/2025, favorevole alle seguenti condizioni:

- che l'azienda verifichi il rispetto degli adempimenti previsti nel Regolamento (CE) 1907/2006 (Regolamento REACH), in particolare per quanto riguarda la necessità di registrazione delle sostanze recuperate e l'obbligo di comunicazione delle informazioni a valle della catena d'approvvigionamento.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Generatore elettrico motore diesel a servizio del trituratore (1.560 kWt)	6.845	2,9	max 500 h/anno (max 8 h/di)	Ossidi di Azoto (NO _x)*	500	-	-
					Monossido di Carbonio (CO)**	240		
					Ossidi di Zolfo (SO _x)**	120***		
					Polveri**	50		

*valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%,

**valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

***non applicabile in quanto il gruppo elettrogeno è alimentato a gasolio.

2. Si prescrive la predisposizione di un conta-ore per il generatore elettrico e registrazione annuale delle ore di utilizzo su apposito registro cartaceo da tenere in azienda a disposizione degli Enti di Controllo.
3. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
4. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

5. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

6. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e

campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

7. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestable diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di

sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e

dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle	

Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 185513 del 20/10/2025, Allegato_4_Planimetria_rifiuti_ed_emissioni_rev._ott._2025.pdf)

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

Con l'istanza per il rilascio dell'AUA del 24/06/2025 (prot. Arpae n.113625), la ditta **METALSIDER2 SPA** ha presentato comunicazione, ai sensi dell'art. 216 del Dlgs.152/2006, in virtù della quale intende svolgere le attività di recupero di rifiuti non pericolosi metallici presso lo stabilimento di VIA VILLAVARA 15/B in Comune di Modena (MO), espressamente riferite alle seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98:

- **Tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599], [110501], [150104], [200140], [191203], [120103], [120104], [170401], [170402], [170403], [170404], [170406], [191002], [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899], [120199];
- **Tipologia 4.5 del D.M. 05/02/98:** schiumature povere di Zn [110502].

Rispetto all'AIA previgente, la presente istanza prevede:

- l'eliminazione dell'attività di fusione e presenterà la sola attività di recupero R13-R4 di rifiuti metallici svolta ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e smi,
- l'eliminazione della tipologie 4.1 (EER 10 06 01), 4.6 (EER 11 05 99) ed il codice EER 12 04 01
- introduzione della tipologia 4.5 per il rifiuto EER 11 05 02.

Come da comunicazione della ditta, le operazioni di recupero presso l'impianto sono le seguenti:

1. operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 3.2 e 4.5 del D.M. 05/02/98;
2. operazione R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per la tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98.

La ditta è in possesso di certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti (end of waste) e di certificazione di conformità al Regolamento Commissione UE n.715/2013/UE che stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti (end of waste).

Come da comunicazione della ditta, i prodotti e i rifiuti in uscita dall'impianto sono i seguenti:

- End of Waste conforme al Reg. 333/2011;
- End of Waste conforme al Reg. 715/2013;
- eventuale materia prima secondaria per l'industria metallurgica rispondente alle specifiche UNI e EURO derivante dal recupero dei rifiuti previsti al punto 3.2 (diversi da rottami di alluminio e leghe di alluminio e da rottami di rame);
- rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) previsti ai punti: 3.2 e 4.5;

ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art.216, comma 3 del Dlgs.152/2006, la ditta ha presentato:

- la **modulistica di AUA** debitamente compilata, completa delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente ;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998;
- una **relazione**, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultano:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, ossia che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"
 - b) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - c) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
 - d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;
- una **planimetria** con un grado di dettaglio sufficiente a descrivere l'area e l'attività di gestione dei rifiuti.

Risulta inoltre acquisita la comunicazione del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0093726_20251024), che attesta che a carico della ditta Metalsider2 Spa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del **12/12/2025** non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011

Verificata la conformità della domanda ai requisiti necessari per l'adesione alla comunicazione per la di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06, si ritiene possibile confermare l'iscrizione al Registro delle imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo e provvedere all'aggiornamento dell'AUA per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

ISCRIZIONE, PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **METALSIDER2 SPA** con sede legale e impianto ubicato in via Villavara n. 15/B a Modena (MO) è iscritta al numero **MOD091** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, tenuto da Arpae SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha durata pari alla validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità con quanto riportato nella relazione tecnica e nella planimetria e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con le prescrizioni generali definite dal DM 05/02/1998, Allegato 1, suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" e nel rispetto dei quantitativi massimi definiti dal DM 05/02/1998, Allegato 4, Suballegato 1 "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998".

Lo stabilimento deve essere gestito in conformità con le prescrizioni individuate dal DM 05/02/1998, Allegato 5 "NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI".

Ai sensi dell'art.216, comma 8-quater del Dlgs.152/2006, le attività di produzione di "End of waste" (che, ai sensi dell'art.216, comma 8-quinques del Dlgs.152/2006, possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto) sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dal DM 05/02/1998 e dai regolamenti CE 333/2011 e n.715/2013; con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 4 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 tramite pagamento PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia;

Ai sensi dell'art.216, comma 5 del D.lgs 152/2006, la ditta è tenuta a rinnovare la comunicazione in caso di modifica delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.71 del DPR445/2000, l'Autorità competente è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Documenti di riferimento:

- *Planimetria_rifiuti_ed_emissioni_rev._ott._2025* - rif. prot. Arpae n.185513 del 20/10/2025
- *Relazione.tecnica.AUA.METALSIDER2.pdf* - rif. prot. Arpae n.113625 del 24/06/2025

Documenti allegati:

- *Tabella_riepilogativa_rifiuti* - rif. prot. Arpae n.139441 del 01/08/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.